TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA"

Art. 22

Parere per l'inserimento nella zona tipica di industrie insalubri

Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe - cosi' come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e di ogni altra attivita' che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, e' subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

Versione in vigore dal 20 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
Estremi	Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Capo	V — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-prosciutto-di-parma/art-22-parere-per-l-inserimento-nella-zona-tipica-di-industrie-insalubri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it